



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 28/9/2020

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato. Conferma tariffe ed aliquote anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,35 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 23/9/2020 prot. 6266 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Vicepresidente del Consiglio avv. Lucia Salimbene - Cons. Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	
4	Domenico SENATORE	X	
5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego BASTA		X
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Valeria CHIARIELLO	X	
12	Mario FREDA	X	
13	Lucia RISI	X	
Totale		12	1

Assegnati n. 13


In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta non è pubblica.



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 o.d.g.

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato Conferma
tariffe ed aliquote Anno 2020

	Nome	Cognome	Presenti	Assenti
1	Nicola	PARISI	X	
2	Maria	TRIMARCO	X	
3	Francesco	FARAO	X	
4	Domenico	SENATORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	X	
6	Annamaria	DEL CORVO	X	
7	Nunzio	ELIA	X	
8	Lucia	SALIMBENE	X	
9	Giuseppe Diego	BASTA		X
10	Francesco	FERNICOLA	X	
11	Valeria	CHIARIELLO	X	
12	Mario	FREDA	X	
13	Lucia	RISI	X	

Ufficio _____

Parere _____ in ordine alla
regolarità tecnica.

Li, _____
Il Responsabile

Area Economico-Finanziaria

Parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica contabile.

Li 23 SET. 2020

Il Responsabile

DECISIONE DEL CONSIGLIO N. 13

Seduta del 28.09.2020 ore 18.35

Approvata Rinvziata Immediata esecutività: SI NO

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Margherita Torraca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 45 del 25/03/2019 con la quale sono state stabilite le tariffe inerenti il servizio idrico, fognatura e depurazione anno 2019 con la conferma della aliquote già determinate per il precedente anno 2018 e la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale con atto n. 13 del 23/04/2019;

Evidenziato che le tariffe relative all'acquedotto sono quantificabili come entrate extratributarie, direttamente collegate all'erogazione/fruizione di un servizio pubblico, quello idrico, cosiddetto "divisibile" e a domanda individuale. Più precisamente, esse sono dirette a coprire parzialmente il costo del servizio fornito dal Comune ai cittadini, attraverso il principio della copertura minima dei costi di gestione del servizio stesso e secondo un rapporto di corrispettività della contribuzione dovuta dagli utenti rispetto al quantitativo di acqua consumata in un determinato periodo, così come chiarito dalla Corte dei Conti con svariati pareri;

Ricordato che l'art. 54, comma 1-bis del D.lgs 446/1997, introdotto dall'art. 54 della legge 388/2000, inoltre, ha previsto una disciplina di dettaglio, diretta a consentire agli enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, stabilendo che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo, con riferimento anno d'imposta;

Visti:

✓ l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

✓ l'art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 22.01.2012 n. 214, che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi comunali devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica per la pubblicazione e l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico in questione;

Viste e richiamate altresì:

- la deliberazione di G.C. n° 45 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – Conferma aliquote anno 2019
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Servizio Idrico Integrato – adeguamento del consumo idrico e fognario 2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2017 ad oggetto servizio Idrico Integrato. Approvazione tariffa 2017/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2017 ad oggetto Bilancio di Previsione 2017/2019. Servizio Idrico Integrato. Conferma Tariffe;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/04/2018 ad oggetto “ Presa d'atto delibera G.C. n. 37/2018 ... Servizio Idrico Integrato – Adeguamento del consumo idrico e fognario esercizio 2018. Ratifica”

Dato atto, che l'applicazione definitiva del nuovo scenario tariffario sarà reso operativo a partire dalla data di effettivo subentro del Gestore – ATO - tenuto per legge alla conduzione del servizio nelle diverse gestioni;

Considerato che nella fase transitoria precedente la consegna delle gestioni comunali in economia i Comuni possono definire ed applicare la tariffa comunale a copertura dei costi o la tariffa d'ambito assicurando in ogni caso la copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio.

Ritenuto, altresì, opportuno confermare i diritti di allaccio così come definiti e fissati sia nella richiamata deliberazione n. 58/2016 e sia nelle precedenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata sulla GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fernicola, Chiariello, Freda e Risi) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di stabilire e di approvare per quanto sopra esposto in premessa, per le annualità 2020 le tariffe del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) che sono confermate secondo le tariffe già vigenti per l'anno 2019;
2. di confermare quindi per l'anno 2020 le vigenti tariffe del servizio idrico integrato così come già determinate per l'anno 2019 con i seguenti atti deliberativi:
 - ✓ deliberazione di G.C. n° 45 del 25/03/2019 avente ad oggetto "Servizio Idrico Integrato – Conferma aliquote anno 2019.;
 - ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2018 avente ad oggetto "Servizio Idrico Integrato – adeguamento del consumo idrico e fognario 2018;
 - ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2017 ad oggetto servizio Idrico Integrato. Approvazione tariffa 2017/2018;
 - ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2017 ad oggetto Bilancio di Previsione 2017/2019. Servizio Idrico Integrato, Conferma Tariffe;
 - ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/04/2018 ad oggetto " Presa d'atto delibera G.C. n. 37/2018 ... Servizio Idrico Integrato – Adeguamento del consumo idrico e fognario esercizio 2018. Ratifica"
3. di applicare detta tariffa a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio idrico integrato (SII) con decorrenza 01 gennaio 2020;
5. di confermare i diritti di allaccio così come definiti e fissati sia nella richiamata deliberazione n. 58/2016 e sia nelle precedenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'A.T.O. per i conseguenti adempimenti di competenza;
8. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
9. di dichiarare, data l'urgenza, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri: Fernicola, Chiariello, Freda e Risi).

Viene presentata dal Consigliere Risi un'interpellanza indirizzata al Sindaco ed al Consigliere delegato al Contenzioso in relazione agli incarichi legali conferiti per il ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze TAR nn.401/402/403 2020. La suddetta interpellanza viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Risponde il Consigliere delegato al Contenzioso Avv. Lucia Salimbene affermando che risconterà per iscritto quanto richiesto dal Consigliere Risi, specificando comunque che il conteggio delle parcelle degli avvocati è specificato negli atti.

Prende la parola anche il Sindaco facendo un excursus sull'annosa vicenda della BONECO e delle Fonderie Pisano, oggetto del citato incarico legale.

Risponde il Consigliere Risi affermando che le motivazioni della sua interpellanza sta proprio nel fatto che la questione delle Fonderie Pisano è importante per tutta la comunità di Buccino.

Interpellanza

Oggetto: richiesta chiarimenti

Conferimento incarichi professionali per ricorso al Consiglio di Stato avverso le sentenze 401/2020, 402/2020 e 403/2020 del TAR Campania – Sezione di Salerno. Verifica presupposti e Determinazione dei compensi a carico dell'Ente. Valutazione del rischio diretto ed indiretto collegato al contenzioso.

La sottoscritta Lucia Risi, nella qualità di consigliera comunale di opposizione

Premesso che

La Giunta comunale ha conferito incarico professionale agli avvocati Matteo Baldi e Francesca Marino per tre ricorsi avanti il Consiglio di Stato avverso le sentenze 401/2020, 402/2020 e 403/2020 del TAR Campania – Sezione di Salerno;

Il conferimento degli incarichi è avvenuto in via diretta, senza una preventiva valutazione di eventuali altre offerte e sulla base di preventivi di compenso del tutto abnormi e redatti unicamente alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014;

Il conferimento dell'incarico per i ricorsi al CDS non è stato preceduto da un parere pro veritate circa la sussistenza di presupposti di fatto e diritto per l'impugnativa e circa la probabilità di accoglimento del ricorso stesso;

La determinazione del compenso non ha tenuto conto del fatto che le tariffe di cui al DM 55/2014 sono inderogabili nel minimo solo con determinati presupposti :

- all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta
- in caso di mancata determinazione consensuale
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge;

inoltre i minimi tariffari possono sempre essere derogati per accordo tra le

parti e l'aumento del 30% è escluso quando, al di là del rilievo soggettivo sul numero delle parti coinvolte, la prestazione comporti l'esame di medesime situazioni di fatto rispetto ai più soggetti coinvolti.

Chiede

In base a quale valutazione di opportunità e di fondatezza giuridica si è ritenuto di dover conferire incarico per i ricorsi avanti al Consiglio di Stato ed avverso le

sentenze 401/2020, 402/2020 e 403/2020 del TAR Campania – Sezione di Salerno, senza neppure acquisire in atti formale parere pro veritate circa la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'impugnativa, circa la probabilità di accoglimento dei motivi del ricorso e, più in generale, circa la convenienza erariale del contenzioso?

In base a quale valutazione oggettiva il conferimento degli incarichi è avvenuto in via diretta ed a favore dei professionisti incaricati, senza preventiva valutazione di altre offerte e sulla base di preventivi di compenso redatti unicamente alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e per quale motivo non si è fatto ricorso alla short list di avvocati e non si è chiesto preventivi ai professionisti iscritti?

Come mai, per la determinazione del compenso non si è proceduto ad una convenzione con i professionisti incaricati prevedente compensi tali da consentire risparmio a carico dell'Ente e dei Cittadini, tenuto conto del fatto che le tariffe di cui al DM 55/2014 sono derogabili nel minimo e sarebbero state derogabili nel caso di specie?

Come mai il compenso pattuito e deliberato ha previsto l'aumento del 30 % pur dovendosi nel caso di specie ritenersi lo stesso escluso ?

Ed infine, si chiede se si è tenuto conto del rischio di spesa connesso all'eventuale rigetto dei ricorsi al Consiglio di Stato?

Buccino 28 settembre 2020



IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 1 OTT. 2020 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 1 OTT. 2020

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:


è stata dichiarata immediatamente esecutiva. —
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 1 OTT. 2020



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 1 OTT. 2020



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca